SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

DECRETO 15 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Santiago Naira Rita Esther, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01512)*

DECRETO 15 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tacunan Perez Edith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01513)*

DECRETO 15 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Castro Marcos Hector Augusto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01514)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra George Mary Suni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01515)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonyanga Nta Celestine Francoise, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01516)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kovacs Zoltan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01517)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Lukose Liju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01518)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Buzienè Fursenko Laima, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01519)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ben Saad Dorsaf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01520)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Baili Sondes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01521)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Patricia Blanco Malvido, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01522)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Klaudia Bestle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01523)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Andreas Marth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01524)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lorena Grano De Oro Fernandez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01525)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Pablo Martin Zabal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01526)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Martina Gebetsroither, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01527)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronika Anna Habsburg-Lothringen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01528)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirjam Markwalder, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01529)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fiorella Lazo Veliz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A01530)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ancuta Lungu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A01531)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Macarena Francisca Wieczorek Cancino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A01532)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Reichel Dana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A01533)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Antill Corri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. *(10A01534)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Danila Amie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale. *(10A01535)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thagesen Camilla Malig, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale. *(10A01536)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jose Jijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01537)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Somai Mohamed Rabii, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01538)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ben Dhafer Hammadi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01539)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Winkler Mattias, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(10A01540)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Florian Uberbacher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di otorinolaringoiatria. *(10A01541)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Stefan Vogl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia. *(10A01542)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Völkl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(10A01543)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Alexei Pogrebniak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A01544)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. François Hainsdorf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. *(10A01545)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Claude Franceschi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A01546)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Dieter Sapelza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(10A01547)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Primitivo Roig Jornet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A01548)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Michael Laimer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva. *(10A01549)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Odette Abramovich Terol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(10A01550)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Giselind Eva Schmidt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A01551)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Susanne Pragal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(10A01552)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Martos Martinez Caja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(10A01553)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mercedes Garsía Garsía, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(10A01554)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marion Vigl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia. *(10A01555)*

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Heidrun Aichner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di specialista in oftalmologia. *(10A01556)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilie Melania Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01557)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gati Tunde Annamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01558)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigorescu Ionela Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01559)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Bares Marius Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01560)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dulhaniuc Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01561)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Enache Paula Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01562)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Irasoc Elisaveta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01563)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Luparu Marina Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01564)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tufis Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01565)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobrea Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01566)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bacalu Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01567)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grosulescu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01568)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilie Florina Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01569)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Loghin Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01570)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Filimon Diana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01571)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandu Larisa Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01572)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Coman Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01573)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carcea Ancuta Marioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01574)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Carmen Adelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01575)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ardelean Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01576)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iclenzan Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01577)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Anda Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01578)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigore Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01579)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Duman Monica Ina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01580)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Motroc Elena Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01581)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra More Lenke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01582)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicon Savetuca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01583)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Haulica Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01584)*

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Celareanu Gina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01585)*

DECRETO 21 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiganele Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01586)*

DECRETO 21 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Suchea Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01587)*

DECRETO 22 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Todorka Nikolova Nachkova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01588)*

DECRETO 22 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Laskowska Ewa Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01589)*

DECRETO 22 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Maria Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01590)*

DECRETO 22 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragoi Madalina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01591)*

DECRETO 22 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Buzetelu Cristina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01592)*

DECRETO 22 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Caliman Adelaida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01593)*

DECRETO 22 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rata Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01594)*

DECRETO 22 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Calugaru Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01595)*

DECRETO 22 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vieru Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01596)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vattoly Sharlet Varghese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01597)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Shino Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01598)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Muntianu Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01599)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Denny Samuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01600)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihai Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01601)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Firtat Daniela Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01602)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Lupes Catalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01603)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Haleshappa Rajeshwari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01604)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzalez Frias Elia Esther, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01605)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Abraham Sonu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01606)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mechenici Adelina Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01609)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Boris Poberaj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A01610)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Eduard Stuyck, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01611)*

DECRETO 25 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Manolache Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A01612)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009.

Elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, come modificato dall'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'individuazione annuale, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo di risposta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 13 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2009, che ha approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, aggiornamento 2009-2010, per le quali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, aggiornamento 2009-2010, comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il Sistema informativo nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2008, con il quale è stata conferita delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed in particolare l'articolo unico, primo comma, lettera *g)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;

Visto l'estratto del verbale della seduta del 20 ottobre 2009 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), di cui all'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'individuazione, su proposta del presidente dell'ISTAT, dell'elenco delle rilevazione statistiche per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la nota in data 11 novembre 2009, con la quale il presidente dell'ISTAT ha trasmesso l'elenco delle rilevazioni soprarichiamato e ha reso noti i principi e i criteri generali sulla base dei quali si è proceduto all'individuazione delle suddette rilevazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, aggiornamento 2009-2010, per le quali per l'anno 2010 la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 11

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RILEVAZIONI COMPRESE NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2008 – 2010 AGGIORNAMENTO 2009 – 2010 PER LE QUALI, PER L'ANNO 2010, LA MANCATA FORNITURA DEI DATI CONFIGURA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI RISPOSTA (ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1989, N. 322)

1. **IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia (solo imprese con oltre 500 addetti)**
2. **IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (solo imprese con oltre 500 addetti)**
3. **IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) (solo imprese con oltre 500 addetti)**
4. **IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese (solo imprese con oltre 500 addetti)**
5. **IST-01934 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese della intermediazione finanziaria (solo imprese con oltre 500 addetti)**
6. **IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) (solo imprese con oltre 500 addetti)**
7. **IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese (solo imprese con oltre 500 addetti)**
8. **IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)**
9. **IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno (solo imprese con oltre 250 addetti)**
10. **IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sui mercati esteri (solo imprese con oltre 250 addetti)**
11. **IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi**
12. **IST-01369 Rilevazione mensile della produzione industriale (solo imprese con oltre 250 addetti)**
13. **IST-01370 Rilevazione mensile del fatturato e ordinativi dell'industria (solo imprese con oltre 250 addetti)**
14. **IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso (solo imprese con oltre 500 addetti)**
15. **IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato – Informazione e Comunicazione (solo imprese con oltre 500 addetti)**
16. **IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato - trasporti navali, aerei e trasporti terrestri (solo imprese con oltre 500 addetti)**
17. **IST-01844 Rilevazione trimestrale del fatturato - commercio manutenzione e riparazione di autoveicoli, vendita al dettaglio di carburanti (solo imprese con oltre 500 addetti)**
18. **IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese**

19. IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio (solo imprese con più di 500 addetti)
20. IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (solo imprese con oltre 500 addetti)
21. IST-01685 Asia - Unità locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative (solo imprese con oltre 500 addetti)
22. IST-00229 Bilanci consuntivi delle Regioni e Prov. Autonome
23. IST-00232 Bilanci consuntivi delle Camere di commercio
24. IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
25. IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario
26. IST 02112 6° Censimento generale dell'agricoltura
27. MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali
28. ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche
29. ECF-00006 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale
30. ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale)
31. ECF-00080 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti dei comuni, delle comunità montane e delle province (monitoraggio trimestrale)
32. SAL-00006 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura
33. SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
34. SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
35. SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
36. SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati

10A03010

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2010.

Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici;

Vista l'allegato 1 alla medesima ordinanza del 29 dicembre 2008, n. 3728, che dispone la ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle predette somme, tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori;

Visto il verbale del 16 luglio 2009 della Commissione mista costituita, ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, con il quale sono stati approvati i piani trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, di cui quelli delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia con riserva, demandando al Dipartimento di Protezione Civile l'esame di coerenza delle integrazioni richieste;

Viste le note Regione Lazio (email protocollato in entrata DPC/0050775 del 1° agosto 2009), della Regione Basilicata (lettera 140880/7602 del 21 luglio 2009), della Regione Puglia (fax del 17 luglio 2009 prot. in entrata DPC 49621 del 27 luglio 2009), della Regione Calabria (lettera prot. 16492 del 22 luglio 2009), della Regione Campania (fax del 7 agosto 2009), della Regione Emilia-Romagna (lettera prot. PG.2009.0173770 del 31 luglio 2009), con cui sono state trasmesse le integrazioni al piano, risultate coerenti con quanto richiesto nel verbale della Commissione mista;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Sardegna e la Regione Valle d'Aosta non hanno presentato il piano degli interventi e che la Regione Molise ha presentato il piano degli interventi oltre la data di scadenza e che pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, non può procedersi all'individuazione di alcun intervento per le citate Amministrazioni;

Preso atto che le Regioni Liguria (lettera prot. PG/2009 /37492 del 4 marzo 2009), Piemonte (lettera prot. 21444 del 23 marzo 2009) e Umbria (lettera prot. 52684 del 1° aprile 2009) hanno richiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, di concordare un apposito programma di intesa e che al momento non può procedersi all'individuazione di alcun intervento per le citate Amministrazioni;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, secondo il quale, il parere della predetta Commissione mista, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;

Visto il verbale della prima riunione della Commissione mista in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse formano parte integrante del presente decreto.

2. A valere sulla quota di competenza delle regioni di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, è assegnato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, il finanziamento riportato negli allegati da 1 a 13 al presente decreto.

3. Le minori somme derivanti dalla differenza tra le somme di competenza delle singole regioni indicate nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, e le somme assegnate con il presente decreto saranno trasportate all'esercizio finanziario 2010 per essere riassegnate alle regioni di competenza in aggiunta a quelle stanziate per la medesima annualità 2010.

4. Le risorse di competenza delle regioni di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, non contemplate nel presente decreto saranno assegnate o riassegnate con successivi decreti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 12 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 – Regione Abruzzo

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	TE	Civitella del Tronto	Scuola Elementare Statale "Favale"	Comune di Civitella del Tronto	€	407.500,00
2	AQ	Avezzano	Scuola Materna "Cairoli"	Comune di Avezzano	€	315.000,00
				Totale	€	722.500,00

Allegato 2 – Regione Basilicata

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	MT	Scanzano	Scuola Elementare	Comune di Scanzano	€	463.709,78
				Totale	€	463.709,78

Allegato 3 – Regione Calabria

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	CS	San Giovanni in Fiore	Scuola elementare "Dante Alighieri"	Comune di San Giovanni in Fiore	€	335.000,00
2	CZ	Sellia Marina	Scuola dell'infanzia di Calabricata	Comune di Sellia Marina	€	150.000,00
3	CS	San Giorgio Albanese	Scuola Materna Centro	Comune di San Giorgio Albanese	€	313.249,99
4	CS	Roseto Capo Spulico	Scuola Elementare	Comune di Roseto Capo Spulico	€	150.000,00
5	RC	Motta San Giovanni	Scuola Materna di Lazzero	Comune di Motta San Giovanni	€	134.400,00
6	RC	Camini	Scuola Materna	Comune di Camini	€	250.000,00
7	CZ	Miglierina	Scuola Elementare	Comune di Miglierina	€	81.500,00
				Totale	€	1.414.149,99

Allegato 4 – Regione Campania

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	SA	Castel San Giorgio	Sma Sel	Comune di Castel San Giorgio	€	726.210,00
2	SA	Piaggine	Scuola elementare media materna	Comune di Piaggine	€	1.606.387,00
3	SA	Nocera Inferiore	Palestra Lcieo classico G.B. Vico	Provincia di Salerno	€	176.954,00
4	CE	Vairano Patenora	Scuola Media Statale "G. Garibaldi"	Comune di Vairano Patenora	€	729.497,00
				Totale	€	3.239.048,00

Allegato 5 – Regione Emilia Romagna

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	RE	Baiso	Scuola primaria	Comune di Baiso	€	262.500,00
2	BO	Ozzano Emilia	Scuola Elementare "Minghetti"	Comune di Ozzano Emilia	€	760.000,00
3	MO	Marano sul Panaro	Scuola Media "Quasimodo"	Comune di Marano sul Panaro	€	540.000,00
				Totale	€	1.562.500,00

Allegato 6 – Regione Friuli Venezia Giulia

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	PD	Maniago	Scuola Elementare San Giovanni Bosco	Comune di Maniago	€	480.168,00
2	UD	Udine	Scuola Media Manzoni e IPS Stringher	Comune di Udine	€	67.849,01
				Totale	€	548.017,01

Allegato 7 – Regione Lazio

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FR	Castelliri	Scuola Materna "S. Maria Salome"	Comune di Castelliri	€	256.500,00
2	FR	Isola del Liri	Scuola Materna "Garibaldi"	Comune di Isola del Liri	€	370.000,00
3	RI	Poggio Bustone	Scuola Media Strada mezzo	Comune di Poggio Bustone	€	1.236.000,00
4	FR	Sora	Scuola Elementare "Compre S. Vincenzo"	Comune di Sora	€	236.000,00
				Totale	€	2.098.500,00

Allegato 8 – Regione Lombardia

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	CR	Soncino	Scuola secondaria I grado	Comune di Soncino	€	656.388,08
				Totale	€	656.388,08

Allegato 9 – Regione Marche

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	AN	Castelfidardo	Scuola Elementare "G. Mazzini"	Comune di Castelfidardo	€	895.266,06
				Totale	€	895.266,06

Allegato 10– Regione Puglia

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FG	Peschici	Scuola Elementare	Comune di Peschici	€	551.230,65
2	FG	Vieste	Scuola Elementare e Materna "Tommaseo"	Comune di Vieste	€	551.230,65
				Totale	€	1.102.461,30

Allegato 11– Regione Sicilia

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	ME	Brolo	Scuola Elementare Centro di Brolo Edificio 1	Comune di Brolo	€	769.912,50
2	EN	Piazza Armerina	Scuola Elementare "Rocco Chinnici"	Comune di Piazza Armerina	€	693.997,58
3	ME	Cesarò	Scuola Materna Comunale	Comune di Cesarò	€	367.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
4	ME	Longi	Scuola Materna	Comune di Longi	€	217.000,00
5	PA	Cerda	Scuola Pubblica "L.Pirandello"	Comune di Cerda	€	240.000,00
6	TP	Salemi	Scuola Elementare "Pioppo"	Comune di Salemi	€	47.520,00
7	EN	Regalbuto	Asilo Nido	Comune di Regalbuto	€	247.500,00
8	PA	Ciminna	Scuola Materna	Comune di Ciminna	€	151.375,00
				Totale	€	2.734.805,08

Allegato 12– Regione Toscana

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	MS	Aulla	Scuola Elementare	Comune di Aulla	€	415.631,98
2	MS	Pontremoli	Scuola Elementare "G. Tifoni"	Comune di Pontremoli	€	751.106,37
3	LU	Coreglia Antelminelli	Scuola Materna	Comune di Coreglia Antelminelli	€	140.566,22
				Totale	€	1.307.304,57

Allegato 13– Regione Veneto

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	TV	Conegliano	ITAS "Cerletti" Convitto	Provincia di Treviso	€	250.000,00
2	BL	Feltre	Istituto Tecnico Commerciale "Colotti"	Provincia di Belluno	€	250.000,00
3	VE	Portogruaro	Liceo Scientifico "XXV Aprile" - Succursale	Provincia di Venezia	€	250.000,00
4	VE	Portogruaro	Liceo Scientifico "XXV Aprile"	Provincia di Venezia	€	195.000,00
5	VE	Portogruaro	Ist. Stat. "Belli" e Liceo Scientifico "Galilei"	Provincia di Venezia	€	250.000,00
				Totale	€	1.195.000,00

10A03057

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed in particolare gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza in relazione alle messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza in relazione alle messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), e dichiarato lo stato di emergenza con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e La Para e Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009;

Viste le note delle regioni Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria, Liguria, Basilicata, Toscana, Umbria e Lazio;

Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti datate rispettivamente 21 dicembre 2009 e 22 febbraio 2010;

Considerato che permane per le grandi dighe poste nel territorio delle regioni Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria, Liguria, Basilicata, Toscana, Umbria e Lazio la impellente necessità di provvedere alla relativa messa in sicurezza;

Considerato che si rende necessario assicurare, per le grandi dighe poste nel territorio delle predette regioni, il compimento di tutti gli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in corso di realizzazione previsti per il definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Zerbino - comune di Molare (Alessandria), La Spina - comune di Pralormo (Torino); Molinaccio - comune di Cessapalombo (Macerata); Pasquasia - comune di Enna e Cuba - comune di Centuripe (Enna) e Gigliara Monte - comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro); di Figoi e Galano (Genova), Muro Lucano - comune di Muro Lucano (Potenza), Muraglione - comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), Montestigliano - comune di Sorciville (Siena), Fosso Bellaria - comune di Civitella Paganica (Grosseto); Sterpeto - comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio Grande - comune di Amelia (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02934

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3857).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010 e n. 3845 del 29 gennaio 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

Considerato che permane la necessità di assicurare la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di impedire condotte criminose, nonché gli interventi di soccorso e le attività necessarie al superamento della situazione emergenziale, tramite un adeguato contingente di Forze armate che tenga conto dell'attuale alloggiamento temporaneo della popolazione interessata alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dall'evento calamitoso;

Considerato che, a seguito della realizzazione degli insediamenti abitativi del progetto C.A.S.E. e M.A.P. e dell'avvio della fase di ricostruzione dei centri storici, per assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è necessario continuare a ricorrere alle prestazioni di lavoro straordinario anche delle Forze di Polizia impiegate sul territorio;

Ritenuto che è necessario assicurare il massimo impegno dei Vigili del fuoco per ottimizzare la fase di ricostruzione del territorio gravemente danneggiato dagli eventi calamitosi in rassegna;

Ritenuto che nelle more del completamento dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.) in alcuni comuni della regione Abruzzo le esigenze abitative della popolazione residente hanno trovato diversa soddisfazione e che appare necessario finalizzare gli interventi di costruzione di alloggi temporanei alla effettiva esigenza abitativa dei nuclei che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni;

Considerato che per agevolare il rientro nelle abitazioni danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, anche le unità immobiliari con esito «E» che non riportano danni strutturali o che hanno subito danni strutturali minimi, e che richiedono interventi di riparazione contenuti, possono essere oggetto di contributo statale se destinate alla locazione;

Considerato che permane la necessità di assicurare le primarie esigenze di mobilità alle persone residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Ritenuta la necessità di realizzare con la massima urgenza, all'interno delle aree del progetto C.A.S.E., opere di presa da corsi d'acqua superficiali e terebrazione di pozzi ad uso irriguo per le opere a verde realizzate nell'ambito dei cantieri stessi, al fine di mantenere quanto realizzato nell'ambito delle opere a verde;

Vista la nota del questore dell'Aquila del 12 gennaio 2010;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2010;

Viste le note del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2009 e del 15 gennaio 2010;

Viste le note della regione Abruzzo dell'11 febbraio 2010;

Viste la nota della Confcommercio provinciale L'Aquila del 23 dicembre 2010 e la nota della regione Abruzzo del 15 febbraio 2010;

Vista la nota dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa del 17 febbraio 2010;

Visti il decreto n. 9219 del 29 dicembre 2009 del Commissario delegato nominato con decreto del 6 aprile 2009 e la nota della regione Emilia-Romagna del 17 febbraio 2010;

Considerata la necessità di assicurare il completamento del ciclo di gestione dei rifiuti da crolli e demolizioni e da ristrutturazioni immobiliari;

Ravvisata l'urgenza di accelerare le operazioni di rimozione delle macerie prodotte dai crolli causati dall'evento sismico e dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti;

Considerata la necessità di incrementare significativamente le capacità di recupero dei materiali inerti selezionati presso i siti di deposito temporaneo di cui all'art. 9 della legge n. 77 del 2009;

Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, in merito all'art. 13 della presente ordinanza;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 6 aprile 2010 l'impiego di personale già destinato, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e nel limite di 350 unità, alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009.

2. Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2010 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3827 del 27 novembre 2009, nel limite di 110 unità.

3. Nel costo degli interventi di cui ai commi 1 e 2, stimato in 1.900.000 euro, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite.

4. Al personale delle Forze di Polizia direttamente impegnato nelle attività di sostegno alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità ed allo sciacallaggio, nel limite di 400 unità, è autorizzata fino al 6 aprile 2010, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 35 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 762.000, oltre a quanto corrisposto dalle singole amministrazioni.

5. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, è affidata, fino al 6 aprile 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico, anche al fine di favorire l'attività di ricostruzione nei territori colpiti.

6. Per il personale dei Vigili del fuoco, impegnato nelle attività di cui al comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 16 della medesima ordinanza. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione, con oneri quantificati in euro 240.000.

7. Al personale in servizio presso i centri di assistenza e pronto intervento direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 5, nel limite di quattro unità, è autorizzata fino al 28 febbraio 2010, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 15.000.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, previa ricognizione dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.) realizzati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e non assegnati, provvede a metterli temporaneamente a disposizione dei sindaci che ne faranno richiesta per i nuclei familiari la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» o situata in zona rossa, in possesso dei prescritti requisiti, e per i quali non è stata individuata un'adeguata sistemazione alloggiativa alternativa nei territori comunali di rispettiva competenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli alloggi di proprietà comunale e gli edifici privati sui quali sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.

3. Al fine di favorire l'aggregazione sociale e consentire l'assegnazione di un alloggio temporaneo anche ai nuclei familiari composti da una sola o due unità, nonché il loro riavvicinamento ai luoghi di residenza, nelle more della ricostruzione dell'abitazione principale distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», o situata in zona rossa nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai soggetti che comunicano al sindaco del comune di appartenenza la disponibilità ad ospitare i predetti nuclei familiari, è riconosciuto un contributo di solidarietà pari a euro 200,00 mensili per persona ospitata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso per tutto il periodo di effettiva ospitalità con le modalità definite con provvedimento del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009. La soluzione alloggiativa di cui al comma 3 non comporta la cessazione del diritto al contributo per la autonoma sistemazione in favore delle persone ospitate. Il predetto contributo non può essere riconosciuto ai soggetti alloggiati presso abitazioni dei progetti C.A.S.E. o M.A.P.

5. Per favorire la ricerca di soluzioni alloggiative idonee da parte dei nuclei familiari, costituiti da 1 o 2 componenti, con abitazione principale classificata con esito «E», o situata in zona rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del progetto C.A.S.E. o di un M.A.P. o che non beneficino delle soluzioni previste dai commi 3 e 4, il contributo per la autonoma sistemazione previsto dall'art. 11, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come sostituito dall'art. 24, comma 1, dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, è incrementato di euro 200 per ogni nucleo.

6. I nuclei familiari di cui ai commi 1, 2 e 3 possono eleggere domicilio nell'alloggio temporaneo assegnato, ferma restando la residenza presso l'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009.

7. Le soluzioni alloggiative disciplinate dai commi 3 e 4 e il contributo per la autonoma sistemazione di cui al comma 5 cessano con effetto dalla data di consegna di un alloggio idoneo per il nucleo familiare in base al progetto C.A.S.E. o M.A.P. o altre soluzioni equivalenti, tenuto conto delle disponibilità accertate una volta esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, valutati in euro 1.200.000, nonché del comma 5, valutati in euro 9.360.000, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 3.

1. L'art. 8, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, è così sostituito:

«1. Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "*de cuius*" sulla base della normativa vigente.».

2. I termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 1, ove già scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010.

Art. 4.

1. Limitatamente alle procedure di accatastamento dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione (C.A.S.E.) di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.), dei Moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.), nonché delle connesse opere di urbanizzazione, previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, i provvedimenti del Commissario delegato e del capo del Dipartimento della protezione civile soggetti a trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare e successiva volturazione agli atti del catasto, nonché tutti gli atti di aggiornamento del N.C.T. e del N.C.E.U. sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, da tributi e da ogni altra tassa e imposta.

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione all'utilizzo dell'Aeroporto dei parchi di Preturo per le esigenze connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare all'Aero Club dell'Aquila un rimborso nella misura massima di 90.000 euro, in base alle evidenze relative alle spese sostenute, a valere sui fondi stanziati dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Art. 6.

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle opere a verde realizzate nell'ambito del progetto C.A.S.E., è autorizzata la realizzazione di opere di presa da corsi d'acqua superficiali e di terebrazione di pozzi ad uso irriguo a servizio delle predette opere a verde, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

decreto della giunta regionale Abruzzo n. 3 del 13 agosto 2007, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22;

legge 4 agosto 1984, n. 464, articoli 1, 2 e 3;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «allo stesso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «attualmente intestata al presidente della regione».

2. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

3. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

Art. 8.

1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale prevista all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 è prorogata fino al 31 marzo 2010 per gli utenti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che non siano ancora rientrati nell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni limitrofi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 960.000,00, si provvede a valere sui fondi di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

3. All'art. 4, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «art. 14, comma 5, del medesimo decreto-legge, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui al comma 1 del citato art. 14».

Art. 9.

1. Al fine di assicurare la pronta ripresa dell'attività produttiva gravemente compromessa dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo, all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447,» sono aggiunte le seguenti parole: «agli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-*bis*, 23 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327».

Art. 10.

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività produttiva dei commercianti su aree pubbliche e dei coltivatori diretti della città dell'Aquila, il Commissario delegato, avvalendosi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, è autorizzato a realizzare un mercato provvisorio in piazza D'Armi dell'Aquila.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 1.000.000,00 di euro, a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11.

1. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. Agli oneri relativi all'applicazione del comma 3, stimati in circa euro 7.000.000,00, si provvede a valere sull'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Art. 12.

1. Al fine di consentire la tempestiva ricostituzione delle scorte strategiche ed il ripristino immediato della funzionalità delle colonne mobili messe a disposizione dalle regioni e province autonome, all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».

Art. 13.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, dopo le parole: «possono essere realizzate anche», sono aggiunte le seguenti parole: «nelle cave dismesse e».

2. Le imprese incaricate delle attività di demolizione a seguito di ordinanze sindacali, iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono effettuare il trasporto dei rifiuti, provenienti dalle demolizioni stesse, classificati con CER 20 03 99, sino ai siti di stoccaggio provvisorio di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le utenze domestiche produttrici di rifiuti derivanti dalle ristrutturazioni immobiliari degli edifici classificati in categoria «A» possono conferire i citati materiali al soggetto che gestisce il Servizio pubblico entro il limite quantitativo di 1.000 chilogrammi o 1.000 litri, in deroga a quanto disposto dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela ambientale, anche attraverso meccanismi di tracciabilità, i contributi dovuti per gli edifici classificati in categoria «A» sono corrisposti ai proprietari degli immobili previa presentazione di adeguata certificazione, rilasciata dal gestore del servizio pubblico, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico locale.

4. Dopo il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimozione delle macerie e al ripristino dei siti di cui al comma 6».

5. Al fine di accelerare la rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, il Commissario delegato provvede:

a) ad individuare i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, ivi compresi quelli di cui quelli all'art. 19, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009;

b) a progettare, realizzare, autorizzare e affidare la gestione, delle attività nei siti di cui al punto precedente nonché gli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti suddetti.

6. Il Commissario delegato, attesa l'urgenza di attivare i siti da destinare a deposito preliminare e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, del ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti dei predetti impianti ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

7. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 6 avvalendosi dei competenti uffici regionali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo destinate nel bilancio regionale, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui è stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilità ambientale redatta secondo i criteri dell'allegato IV della direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione è rimessa al presidente della regione Abruzzo, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i lavori per l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione all'esercizio degli impianti è subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.

8. Per l'adozione di tutte le iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato.

9. Per l'attuazione delle attività previste dal presente articolo è destinato al Commissario delegato un importo massimo di euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 14.

1. Nei confronti dei nuclei familiari che siano stati costretti a lasciare le proprie abitazioni classificate con esito «A», a seguito di ordinanze di sgombero adottate dal sindaco a titolo cautelativo e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009.

2. Le integrazioni alla documentazione relativa alle domande di contributo per i lavori di riparazione degli edifici classificati con esito «B» e «C», devono essere consegnate al comune richiedente entro dieci giorni dalla data della comunicazione delle relative osservazioni che, per il comune di L'Aquila, coincide con quella di pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale e, in sede di prima applicazione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*. Eventuali proroghe, non superiori ad ulteriori dieci giorni, possono essere consentite con provvedimento espresso dal comune in presenza di circostanza particolarmente complesse. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione degli interventi assistenziali a favore dei nuclei familiari interessati.

3. Nei confronti dei nuclei familiari stabilmente domiciliati in unità immobiliari classificate con esito «B» e «C», considerate come unità diverse dalla abitazione principale, per le quali i proprietari o usufruttuari non hanno richiesto, avendone titolo, il contributo per i lavori di riparazione entro i termini prescritti o non hanno già avviato i medesimi lavori con oneri a proprio carico, la sistemazione in strutture alberghiere o assimilate cessa entro la data del 31 agosto 2010; gli stessi nuclei possono continuare a fruire del contributo per la autonoma sistemazione sino alla data del 31 dicembre 2010.

4. I benefici previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, e successive integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei privati che alla data del 6 aprile 2009 stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale. I lavori di completamento devono essere terminati entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*. Ove i proprie-

tari non utilizzino gli immobili per le esigenze alloggiative proprie e dei familiari, gli stessi sono destinati alla locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali risultino ancora inagibili. La locazione deve essere offerta alle condizioni economiche previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009. I proprietari interessati sono obbligati a fornire al comune tutte le informazioni e la documentazione idonea a verificare il rispetto di quanto disposto dal presente comma.

5. Il termine di sette giorni previsto dall'art. 15, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 2009 per l'inizio dei lavori di riparazione delle unità immobiliari classificate con esito «B» o «C» è fissato in quindici giorni dalla comunicazione del contributo definitivo; in sede di prima applicazione il termine decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*. La richiesta della proroga per un massimo di ulteriori quindici giorni deve essere accompagnata da una perizia asseverata e validata dal comune. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione delle sistemazioni alberghiere o assimilate e del contributo per la autonoma sistemazione nei confronti dei nuclei familiari interessati. Resta confermato il termine di sei mesi o di sette mesi per la conclusione dei lavori relativi, rispettivamente, alle unità immobiliari «B» o «C», con effetto dalla data della comunicazione del contributo definitivo.

Art. 15.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine del coordinamento degli interventi di ricostruzione, entro il 31 marzo 2010 i sindaci dei comuni interessati trasmettono al Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti già incaricati ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, l'elenco delle domande per i contributi ed i finanziamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pervenute alla data del 28 febbraio 2010 e dei provvedimenti di concessione, nonché dei contributi effettivamente erogati. I sindaci trasmettono, altresì, trimestralmente un aggiornamento sulle richieste in corso di istruttoria. Il Commissario delegato comunica al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto riepilogativo dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2010 e, successivamente, entro 15 giorni dalla ricezione degli aggiornamenti».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03257

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3856).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, e 59 del 30 aprile 2009, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835, nonché la nota della Provincia di Piacenza del 25 febbraio 2010;

Viste le note in data 11 gennaio 2010 del Presidente della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola e del 19 gennaio 2010 del Presidente della Regione Piemonte;

Vista la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del comune di Cerzeto (Cosenza) interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi, prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850, e la nota del 3 marzo 2010 del Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010 e la nota della regione del Veneto del 5 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741, nonché la nota del Presidente della Regione Calabria - Commissario delegato del 4 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena», nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, n. 3846 del 5 febbraio 2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, e n. 3855 del 5 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui è stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, è assegnata alla Provincia di Piacenza la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2.

1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per fronteggiare la grave situazione determinatasi a seguito dell'evento franoso verificatosi al km 2 della Strada Provinciale n. 134 di Oggebbio il giorno 10 gennaio 2010, è assegnata alla Regione Piemonte la somma di euro 900.000,00, con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede con le procedure anche di somma urgenza previste dalla normativa vigente e gli interventi sono dichiarati indifferibili e di pubblica utilità.

3. Al termine degli interventi di cui al comma 1 la Regione Piemonte trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme spese.

Art. 3.

1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, le parole «alle mutate esigenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" ed» sono soppresse.

Art. 4.

1. Al fine di contenere i costi della delocalizzazione dell'abitato della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto, le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472 sono esenti da imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Art. 5.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010.

4. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1, per i soggetti ivi previsti, il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009.

5. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 6.

1. Per il compimento delle iniziative dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 il Commissario delegato per l'ambito territoriale della Regione del Veneto e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, è autorizzato a derogare all'art. 26 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 e alla Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4.

Art. 7.

1. Per la realizzazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture viarie e delle attività turistico – ricettive dei litorali della costa ionica calabrese danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del mese di gennaio 2009 che hanno, tra l'altro, provocato l'intrusione di forti mareggiate, anche in aree antropizzate, il Presidente della Regione Calabria - Commissario delegato, provvede con i poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741.

Art. 8.

1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «si avvale della collaborazione» è aggiunto il seguente periodo «del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché».

2. Il comma 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

Art. 9.

All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2009, n. 3791, sopprimere le parole «nella medesima isola del Lido» e aggiungere in fine le seguenti: «, allo sviluppo dell'isola del Lido».

Art. 10.

1. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3807 del 15 settembre 2009 è soppresso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03258

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007 e 10 dicembre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007 e 10 dicembre 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Panama n. 26, codice fiscale e partita IVA n. 09049631006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 28 dicembre 2009, prot. m. dg DAG 5 gennaio 2010, n. 914.E, con la quale l'avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre1941 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale» ha comunicato che dal 31 dicembre 2009 la sede idonea a tenere i corsi di formazione è stata trasferita da via Giovanni Battista de Rossi n. 48 - Roma a via Nizza n. 152 - Roma;

Dispone:

La modifica dei PP.D.G. 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007 e 10 dicembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Panama n. 26, codice fiscale e partita IVA n. 09049631006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla sede legale e all'elenco dei formatori.

Dal 31 dicembre 2009, la sede idonea a tenere i corsi di formazione deve intendersi in via Nizza n. 152 - Roma.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone di: avv. Barlati Marianna, nata a Roma il 22 maggio 1961, avv. Cardinale Stefano, nato a Roma l'11 maggio 1977, avv. Sgubini Alessandra, nata a Ravenna il 21 marzo 1970.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03008

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, denominato «Camera di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 5 novembre 2009 prot. m. dg DAG 4 dicembre 2009 n. 152619.E, con la quale l'ing. Mencaroni Giorgio nato a Perugia il 12 maggio 1947, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, in-

dustria, artigianato e agricoltura di Perugia, con sede legale in Perugia, via Cacciatori delle Alpi n. 42 - codice fiscale n. 80000970543 e partita IVA n. 01146610546, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Camera di conciliazione», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, con sede legale in Perugia, via Cacciatori delle Alpi n. 42 - codice fiscale n. 80000970543 e partita IVA n. 01146610546, denominato «Camera di conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 68 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 23 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03009

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anastasia Papadopoulou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 dicembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anastasia Papadopoulou nata a Salonicco (Grecia) il giorno 5 dicembre 1983, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 21 luglio 2008 con il n. 2007/53139 dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Aristoteleio» di Thessaloniki - Grecia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Aristoteleio» di Thessaloniki - Grecia, in data 21 luglio 2008 con il n. 2007/53139 alla sig.ra Anastasia Papadopoulou, nata a Salonicco (Grecia) il giorno 5 dicembre 1983, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Anastasia Papadopoulou è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02935

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 febbraio 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato provinciale Inps n. 2/06 del 7 febbraio 2006;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13 del 29 agosto l970, n. 24 dell'11 dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989, con le quali vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei Comitati provinciali Inps;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;

Vista la nota prot. n. 20500 dell'8 settembre 2009 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, con la quale sono stati forniti i dati relativi ai settori economici della provincia, con riferimento al grado di sviluppo delle diverse attività ed alla loro incidenza percentuale sul reddito provinciale complessivo, alla consistenza numerica delle unità produttive e all'indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

Tenuto, altresì, conto ai lini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro per l'adempimento previsto dal secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali provinciali sia dei lavoratori dipendenti sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori autonomi;

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituito, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, il Comitato Provinciale dell'Istituto di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come segue:

MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

- CIABUCCHI TIZIANA	(CGIL)
- SELIS FRANCO	(CGIL)
- MARANI SILVANO	(CGIL)
- BRACONI MARCO	(CGIL)
- BACCHIORRI GIANCARLO	(CISL)
- MAZZOLI MARCELLO	(CISL)
- PAOLINI MARIO	(CISL)
- TERRADURA GIUSEPPE	(UIL)
- TEDESCHI STEFANO	(UIL)
- TOGNELLINI FAUSTO	(UGL)
- CENERINI SERGIO	(CIDA)

MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO

- TASCHINI DOMENICO	(ASS. IND.)
- ARATA ALBERTO	(ASS. IND.)
- LIPAROTI MARIO	(CONFAGRICOLTURA)

MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AUTONOMI

- GAUZZI STELVIO	(CNA-CONFARTIGIANATO)
- SPACCINO MARIA RITA	(COLDIRETTI)
- CASAIOLI CRISTIANA	(CONFCOMMERCIO)

- Il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Perugia o un suo delegato,
- Il Dr. Gaetano Armino, Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia, o un suo delegato che lo rappresenti in singole sedute;
- il Direttore della Sede Provinciale INPS o un suo delegato.

Il Comitato, composto come sopra, a norma dell'art.1 del citato D.P.R . 639/70, ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 24 febbraio 2010

Il direttore provinciale: ARMINO

10A02933

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 2010.

Criteri per la determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, articolo 103-*novodecies* - Misura «Vendemmia verde».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare gli articoli 11 e seguenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l'art. 103-*novodecies* concernente la misura Vendemmia verde;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, recante «Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde», ed, in particolare, l'art. 7 che istituisce il Comitato incaricato di individuare i criteri per consentire alle regioni la determinazione dell'aiuto in conformità ai principi stabiliti dall'art. 14 del citato regolamento (CE) 555/2008 della Commissione;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 2010 con il quale sono stati nominati i componenti del predetto Comitato;

Viste le risultanze delle riunioni tenute dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. I criteri individuati dal Comitato di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa, per la determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-*novodecies*, paragrafo 3, secondo comma, sono i seguenti:

a) perdita di reddito, connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli è data dalla resa media del vigneto per i prezzi medi delle uve da vino, prendendo a riferimento:

1) resa media del vigneto: calcolata a livello regionale e per tipologia utilizzata (D.O. - IG - Vino comune) tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime cinque campagne ad esclusione della campagna con la resa più alta e di quella con la resa più bassa;

2) prezzi medi delle uve da vino: individuati sulla base dei prezzi rilevati, nella campagna di riferimento, da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibile all'assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale. Le regioni e province autonome, possono integrare tali dati con rilevazioni *ad hoc* anche pluriennali.

b) costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli sono differenziati a seconda che la misura si attui con metodo manuale, meccanico o chimico e, fermo restando il disposto del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, art. 14, paragrafo 1, sono determinati secondo le seguenti indicazioni:

1) per il metodo manuale, è individuato un costo compreso tra 7,00 e 9,00 euro per quintale in base alla resa media regionale determinata come indicato alla lettera *a)* punto 1), tenuto conto delle peculiarità del vigneto;

2) per il metodo meccanico, è individuato un costo compreso tra 900,00 e 1.000,00 euro/ha in funzione delle peculiarità del vigneto;

3) per il metodo chimico, in funzione dei costi effettivamente sostenuti dal produttore.

2. L'importo del sostegno, determinato applicando i criteri indicati al comma 1, rappresenta l'importo massimo che può essere erogato ai soggetti beneficiari; tale importo non può, comunque, superare il limite fissato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-*novodecies*, paragrafo 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: AULITTO

10A03058

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2010.

Iscrizione della denominazione «Mela di Valtellina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE

DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 171 della Commissione del 1° marzo 2010, la denominazione «Mela di Valtellina» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 171 del 1° marzo 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Mela di Valtellina», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 marzo 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA “MELA DI VALTELLINA”

Art.1

Denominazione

L’Indicazione Geografica Protetta “Mela di Valtellina” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art.2

Descrizione del prodotto

2.1 Le varietà

L’Indicazione Geografica Protetta "Mela di Valtellina" è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo Art. 3 e costituiti dalle seguenti varietà e loro cloni:

a) Red Delicious
b) Golden Delicious
c) Gala

2.2 Caratteristiche del prodotto

La "Mela di Valtellina" si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità.
Al momento dell’immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco, puliti ed in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti delle Categorie di qualità Extra e I, dalle Norme di Qualità per i Prodotti Ortofrutticoli e Agrumari definite sulla base della normativa Comunitaria vigente.
Inoltre devono possedere le seguenti caratteristiche:

GRUPPO RED DELICIOUS

Epicarpo: spesso, poco ceroso, di colore rosso intenso brillante, con estensione del sovraccolore superiore all’80% della superficie, liscio, esente da rugginosità ed untuosità, resistente alle manipolazioni.

Forma: tronco-conica oblunga, con i caratteristici cinque lobi e profilo equatoriale pentagonale.
Calibro: diametro minimo 65 mm.
Tenore zuccherino minimo: superiore a 10° brix.
Polpa: bianca dal profumo di mela medio elevato. Elevata è la percezione degli odori di miele, gelsomino e albicocca. La croccantezza e la succosità sono elevate. Prevalenza del sapore dolce con apprezzabile acidità e aroma di media intensità. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm².

GRUPPO GOLDEN DELICIOUS
Epicarpo: poco ceroso, di colore giallo intenso a maturazione, talora con sfaccettatura rosa nella parte esposta al sole, a volte soggetto a rugginosità, sensibile alle manipolazioni.
Forma: sferoidale o tronco-conica oblunga, leggermente costoluta in sezione trasversale.
Calibro: diametro minimo 65 mm.
Tenore zuccherino minimo: superiore a 11.5° brix.
Polpa: dal colore bianco crema, con profumo di mela intenso. La durezza è media come anche la croccantezza e la succosità, mentre è praticamente nulla la farinosità. I frutti si distinguono per la

dolcezza pur mantenendo valori di acidità apprezzabili che connotano la freschezza del frutto. Medio alto è l'aroma di mela. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm².

GRUPPO GALA
Epicarpo: rosso brillante, con estensione del sovraccolore rosso, minimo sul 30% della superficie per la Gala standard e sul 65% nei cloni migliorativi.
Forma: tronco-conica breve, con i cinque lobi apicali abbastanza pronunciati.
Calibro: diametro minimo 65 mm.
Tenore zuccherino minimo: superiore a 11° brix.
Polpa: bianco crema dal profumo di media intensità. La durezza è media e la succosità elevata, assente la farinosità. Il sapore è dolce, poco acido con aroma gradevole di media intensità. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm². Sono immessi al consumo i frutti delle categorie di qualità Extra e I^.

Art.3

Zona di produzione

La zona di produzione della "Mela di Valtellina" comprende i seguenti Comuni della provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Menarola, Mese, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

Art.4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori nonché attraverso una dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art.5

Metodo di ottenimento

5.1 Il sistema di produzione
Le forme di allevamento impiegate sono: spindelbush, palmetta, vaso tradizionale, a V e a doppia V.
Per favorire coltivazioni rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo, si utilizzano tecniche di produzione a basso impatto ambientale, come la produzione integrata e la produzione biologica.
5.2 Densità d'impianto
I terreni su cui si coltiva la "Mela di Valtellina" sono situati nelle vallate che si estendono ad un'altitudine compresa tra i 200 ed i 900 m s.l.m..
La densità d'impianto e le forme d'allevamento sono finalizzate a massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, al fine di ottenere un'ottimale colorazione dei frutti.

L'ampiezza degli interfilari non è in ogni caso inferiore ai 3 m, con disposizione su fila unica o doppia, mentre la distanza degli alberi sulla fila non è inferiore a 0,5 m. La densità massima non deve comunque superare i 4000 alberi/ettaro.

5.3 Fertilizzazione e gestione del terreno

La fertilizzazione è effettuata attraverso interventi localizzati, al massimo due volte l'anno, seguendo i criteri dell'agricoltura ecocompatibile. E' consentita la pratica della fertilizzazione fogliare e della calcitazione, quest'ultima utilizzata come correttivo dei terreni acidi.

È ammessa la pratica dell'inerbimento controllato dell'interfilare, che garantisce il corretto mantenimento della sostanza organica nel terreno.

5.4 Controllo della produzione

Per creare condizioni favorevoli alla qualità dei frutti sono applicati interventi di potatura in primavera-estate sul verde ed in inverno sul secco, che garantiscano il corretto equilibrio vegeto-produttivo della pianta e l'ottimale esposizione dei frutti.

Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione del carico produttivo presente, al fine di mantenere sulla pianta la quantità ottimale per ciascuna varietà.

La produzione di mele non deve essere comunque superiore, per ogni singola varietà, alle seguenti quantità:

- Red Delicious: 65 Tonn./ha
- Golden Delicious: 68 Tonn./ha
- Gala: 65 Tonn./ha

5.5 Irrigazione

L'irrigazione deve essere effettuata con i sistemi tradizionali "a scorrimento" oppure con tecniche più recenti, quali l'aspersione soprachioma o l'irrigazione localizzata.

La frequenza e gli apporti degli adacquamenti devono essere finalizzati a ripristinare il bilancio idrico del terreno, restituendo l'acqua persa per evapotraspirazione della coltura o per infiltrazione profonda.

In ogni caso, ai fini di massimizzare la qualità della polpa e la serbevolezza della "Mela di Valtellina", ogni pratica irrigua deve essere sospesa 8 giorni prima della raccolta.

5.6 Raccolta

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la maturazione ottimale stabilita con i criteri di cui all'art.2 del presente disciplinare; i frutti delle varietà di cui all'art.2 devono inoltre avere un valore di durezza della polpa non inferiore a 5 Kg/cm^2.

Per ottenere la qualità e la conservabilità ottimale delle diverse varietà, la raccolta è eseguita mediante un accurato stacco manuale delle mele e secondo il seguente calendario:

Red Delicious: seconda decade di settembre-seconda decade di ottobre.

Golden Delicious: seconda decade di settembre-fine ottobre.

Gala: seconda decade di agosto-seconda decade di settembre.

5.7 Conservazione

La conservazione della "Mela di Valtellina" avviene attraverso la tecnica della refrigerazione normale (AC), low oxigen (LO), ultra low oxigen (ULO).

In particolare:

- la temperatura delle celle destinate alla conservazione delle mele è compresa, secondo le varietà, tra 0,2 °C e 2 °C;
- il contenuto di O2 tra 1% e 3%;
- il contenuto di CO2 tra 1,2% e 3%;
- l'umidità relativa tra 90% e 98%.

La conservazione della "Mela di Valtellina" deve avvenire nella zona di produzione delimitata per garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Il periodo di conservazione della “Mela di Valtellina” non deve essere superiore a quanto sotto indicato per singola varietà:

- Red Delicious dalla raccolta a fine luglio dell’anno successivo
- Golden Delicious dalla raccolta a fine agosto dell’anno successivo
- Gala dalla raccolta a fine aprile dell’anno successivo

5.8 Condizionamento

Gli imballaggi o le confezioni debbono consentire la chiara identificazione del prodotto.
La “Mela di Valtellina” viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni in cartone, legno o materiale plastico:

- Bins alveolari
- Plateaux in cartone
- Cartone telescopico (traypak)
- Cassetta in legno
- Cassetta riutilizzabile in materiale plastico
- Confezioni sigillate con più frutti (vassoi, cartoni e sacchetti)

Art.6

Legame con l’ambiente

La reputazione della “Mela di Valtellina” risale al secondo dopoguerra quando la melicoltura conobbe un notevole impulso tanto da modificare fortemente il sistema agricolo e il paesaggio agrario locale. L’impegno di alcuni pionieri contagiò di entusiasmo anche altri agricoltori convincendoli a puntare decisamente sulla melicoltura specializzata. Sono sorte così cooperative di agricoltori che con la collaborazione scientifica di istituti universitari specializzati nella melicoltura concorsero alla definizione del “sistema melo” in Valtellina contribuendo a consolidare la fisionomia della moderna frutticoltura valtellinese. anche attraverso molteplici campagne di comunicazione realizzate nel corso degli anni. Infatti già nel 1968 a Ponte in Valtellina si svolgeva con il patrocinio della Società Orticola Italiana il “ 2° Convegno nazionale di frutticoltura montana” seguito poi nel 1983 dal “Convegno su scelte varietali e rinnovamento della frutticoltura montana”. Oggi la “Mela di Valtellina è considerata un prodotto al top della qualità ed è per questo inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati, posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore.
Nei secoli scorsi, nei giardini e tra i filari della vite trovavano posto alberi di melo e di altri frutti, la cui produzione era destinata in massima parte all’autoconsumo e in piccola parte alla commercializzazione nei mercati cittadini e nelle grandi fiere.
Negli anni ’20 si ebbe un primo approccio produttivistico verso la melicoltura, che da quel momento non è più una coltivazione sporadica e destinata al consumo familiare, ma acquista un suo specifico interesse come coltura da commercializzare.
La produzione di mele è andata aumentando negli anni, fino a raggiungere le attuali 35.000 tonnellate di produzione annua, che corrispondono all’1,5% della produzione melicola nazionale.
La superficie interessata da questa coltura è di circa 1.000 ha e la produzione è rappresentata perlopiù da varietà a maturazione autunno-invernale con attitudine alla lunga conservazione.
Con queste cifre e queste peculiarità la melicoltura rappresenta la migliore espressione dell’arboricoltura da frutto della regione Lombardia, non solo per il settore in sé, ma per l’indotto che riesce ad originare e per il ruolo di stimolo che copre nell’economia della vallata; basti pensare a questo proposito a tutte le attività connesse, quali la meccanizzazione, l’impiantistica per l’irrigazione, i fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del packaging, il sistema dei trasporti, etc. Il prestigio della melicoltura valtellinese ha permesso di attrarre anche importanti investimenti: ne è esempio l’impianto plurirriguo del Consorzio Sponda Soliva che gestisce l’irrigazione di 2000 ha, creato negli anni 70 e finanziato dai mutui gestiti dal fondo europeo FEOGA.

L'areale di produzione della "Mela di Valtellina" risulta di particolare vocazionalità per conferire alti contenuti qualitativi alla mela.
La Valtellina è infatti orientata Est-Ovest ed a Nord è protetta dalle Alpi Retiche. Il clima di cui gode la vallata è dunque molto mite. Questa esposizione è favorevole alla coltivazione della mela, che si concentra soprattutto sul versante esposto a Sud. La pendenza media è dello 0,5%, mentre i conoidi hanno pendenze medie del 10-15% con punte che arrivano anche al 30%.
La zona di coltivazione ha un'altimetria che parte dai 200 metri e giunge fino a 900 metri sul livello del mare; i frutteti godono di una buona illuminazione e ventilazione.
Il clima è mite: la minima assoluta degli ultimi anni è stata di – 9 °C (registrata in gennaio) mentre la massima è stata di 31,5°C (registrata in agosto).
La piovosità ha una media annua che si attesta intorno ai 1000 mm..
La ventilazione è particolare, infatti risente del fenomeno del Föhen, un vento caldo e secco che causa impennate della temperatura e cali dell'umidità dell'aria. A livello climatico sono infine importanti le brezze (di monte e di valle), fenomeni legati al diverso riscaldamento dei versanti.
La morfologia pedologica attuale della vallata è il risultato di una serie di trasformazioni che hanno portato alla formazione della piana alluvionale dell'Adda: i depositi alluvionali predominano sulle altre tipologie; si tratta di sedimenti recenti.
I frutteti sono ubicati soprattutto sui conoidi di origine alluvionale, caratterizzati da un'elevata presenza di scheletro grossolano, permeabili, dove il ristagno idrico è praticamente assente e la reazione del terreno è subacida o acida.
Il territorio valtellinese è dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensità e qualità della radiazione luminosa, dell'alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti e dell'escursione termica giornaliera.
Le specificità del territorio e le capacità dell'uomo, che ha saputo mantenere negli anni tecniche di coltivazione nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne, e la volontà dei produttori che fin dagli anni '80, hanno voluto comunicare ai consumatori la qualità delle mele, evidenziandone la provenienza come Mele della Valtellina, attraverso esplicite indicazioni sugli imballaggi immessi sul mercato, hanno contribuito alla larga diffusione del prodotto presso i consumatori italiani ed esteri. Infatti a conferma di ciò la Mela di Valtellina è inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore. Si è registrato che il prezzo medio di produzione per chilogrammo di prodotto, nel 1968, è passato da 85 lire per Golden e 80 per la varietà Red, arrivando nel 1974 a toccare valori rispettivamente di 105 e 110 lire. A distanza di pochi anni, nel 1979, i prezzi si sono triplicati raggiungendo 330/kg lire per Golden e 420/kg per Red; nel decennio successivo nel 1987 i prezzi medi al chilogrammo si sono attestati rispettivamente su valori di 680 e 830. Dal 1996 ad oggi i prezzi hanno seguito un trend positivo di crescita attestandosi nel 2006 su valori di 0,31 euro/kg per Golden e 0,37 euro/kg per Red e Gala. Mediamente i prezzi delle 3 varietà sopra riportati sono stati di almeno il 10% superiori a quelli medi nazionali delle medesime varietà.

Art.7

Controlli

Il controllo sarà effettuato da una struttura conforme alle disposizioni degli Artt.10 e 11 del Reg. (CE) n.510/06 del Consiglio.

Art.8

Etichettatura

La dicitura “Mela di Valtellina” Indicazione Geografica Protetta o il suo acronimo IGP, deve essere apposta in modo chiaro e perfettamente leggibile, con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente, sulle confezioni sigillate o sui singoli frutti.
Laddove sia presente la bollinatura dei singoli frutti essa non può interessare meno del 70 % dei frutti presenti in confezione.
Qualora non sia presente la bollinatura dei singoli frutti dovranno essere utilizzate confezioni chiuse e sigillate.
È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l’utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d’azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l’acquirente.
Il logo è rappresentato dalla dicitura “Mela di Valtellina” Indicazione Geografica Protetta . Gli indici colorimetrici sono i seguenti: Rosso (pantone red 032), Verde (pantone 355) e Nero (100%). Il carattere da utilizzare è il Futura Bold.

Mela di Valtellina

Indicazione Geografica Protetta

10A03002

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 23 dicembre 2009.

Ripartizione, per l'anno 2009, del fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 17, primo periodo, dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;

Visto il citato comma 17, periodi terzo e quarto, ove è previsto che le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente, la cui dotazione finanziaria è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;

Visto il citato comma 17, periodo quinto, ove è previsto che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del predetto fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22 del medesimo art. 61, e che un'ulteriore quota del predetto fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'art. 67, comma 2;

Visto il comma 22 del citato art. 61, con il quale la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al citato comma 17;

Visto il comma 2 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali previste nell'allegato B del citato decreto-legge, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, sono disapplicate;

Considerato anche quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 30 ottobre 2008 in ordine al recupero delle risorse ridotte ai sensi dell'art. 67, commi 2 e 5, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato», emanato ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, aggiunto dall'art. 7-*ter*, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 2, comma 32, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009), in base al quale, a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa;

Visto l'art. 40, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, il quale prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;

Considerata l'esigenza di assicurare la finalità della tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

Considerato che per quelle amministrazioni dello Stato che non ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 7-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, aggiunto dall'art. 7-*ter*, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, si ritiene opportuno dare omogenea attuazione all'impegno assunto dal Governo nel citato Protocollo del 30 ottobre 2009;

Considerata l'esigenza di riconoscere per tutte le amministrazioni interessate alla disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una quota pari al 75% delle corrispondenti somme finalizzate all'incentivazione del personale con riferimento all'anno 2008, al fine di assicurare omogeneità ed equità nella ripartizione delle risorse e in piena coerenza con quanto già riconosciuto per talune amministrazioni con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze datato 3 settembre 2009, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2009, registro n. 5, foglio n. 58;

Considerato che le assegnazioni di risorse previste dal presente provvedimento non eccedono il limite di cui all'art. 67, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 127536 di riassegnazione di risorse di cui al terzo periodo del comma 17 a favore del capitolo 3077, in corso di perfezionamento.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'on. Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale all'on. Prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...»;

Decreta:

Art. 1.

Risorse destinate alla tutela della sicurezza pubblica

1. Per l'anno 2009, la somma di 100 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 17, periodo quarto, dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata all'acquisto di beni e servizi finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma 17, periodo sesto, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la somma di cui al comma 1 è ripartita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base.

Art. 2.

Risorse destinate alla tutela del soccorso pubblico

1. Per l'anno 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 17, periodo quarto, dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata all'acquisto di beni e servizi finalizzati alla tutela del soccorso pubblico.

Art. 3.

Risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa

1. Per l'anno 2009, a valere sul fondo di cui al comma 17, periodi terzo e quarto, dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle amministrazioni sotto indicate, per il finanziamento della contrattazione integrativa, è destinata la somma complessiva di euro 48.881.587,00 come risulta dal prospetto a seguire:

Amministrazioni	normativa disapplicata	**risorse da destinare alla contrattazione integrativa**
Ministero della difesa	art. 4-*bis*, comma 1, d.l. 19 gennaio 2005, n. 3, come modificato dall'art. 39-*vicies semel,* comma 42, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273; art. 4, comma 11, d.l. 31 gennaio 2008, n. 8.	11.250.000,00
Ministero delle politiche agricole e forestali	art. 1, comma 406, l. 23 dicembre 2005, n. 266.	1.162.500,00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - settore trasporti	art. 8, comma 3, l. 16 marzo 2001, n. 88.	1.859.245,00
Ministero dell'economia e delle finanze	art. 3, comma 143, l. 24 dicembre 2003, n. 350.	3.750.000,00
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	art. 5, comma 2, l. 23 marzo 2001, n. 93; art. 1, comma 1, l. 31 luglio 2002, n. 179.	859.842,00
Ministero degli affari esteri	art. 4-*bis*, comma 2, d.l. 19 gennaio 2005, n. 3, come modificato dall'art. 1, comma 236, l. 23 dicembre 2005, n. 266; art.1, comma 567, l. 27 dicembre 2006, n. 296.	6.750.000,00
Ministero dell'interno	art. 1-*quinquies,* comma 3, d.l.31 marzo 2005, n. 45 e articolo 13-*ter*, comma 1, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, come modificati dall'art. 2, comma 1 *quater,* d.l. 30 dicembre 2005, n. 272; art.1, c.550, l. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 3, comma 148, l. 24 dicembre 2007, n. 244.	13.500.000,00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - settore infrastrutture	art.1, comma 551, l. 27 dicembre 2006, n. 296.	4.500.000,00
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	art.1, comma 553, l. 27 dicembre 2006, n. 296.	5.250.000,00
TOTALE		48.881.587,00

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Le risorse di cui al presente decreto fanno carico sullo stanziamento di cui al capitolo 3077 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'importo complessivo di euro 158.881.587,00.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con successivo provvedimento verranno destinate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le residue risorse comprese quelle di cui al terzo periodo dell'art. 61, comma 17, del citato decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 85

10A03180

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali da parte di Ambasciatori di Stati esteri

Il 15 febbraio 2010 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Augusto Ferrero Costa, Ambasciatore della Repubblica del Perù, S.E. Seyyed Mohammad Ali Hosseini, Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, S.E. Peter Carlysle deBrosse Black, Ambasciatore di Giamaica (con residenza a Ginevra), S.E. Dinesh Bhattarai, Ambasciatore della Repubblica Federale Democratica del Nepal, S.E. Thorir Ibsen, Ambasciatore della Repubblica di Islanda (con residenza a Parigi) e S.E. Carlos Gustavo Dos Anjos, Ambasciatore della Repubblica Democratica di Sao Tomé e Principe (con residenza a Bruxelles) i quali Gli hanno presentato le Lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

10A02936

Rilascio di *exequatur*

In data 10 febbraio 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Antonio Solla, Console onorario della Repubblica Ellenica a Cagliari.

10A02937

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica del provvedimento n. 75 del 27 aprile 2009, concernente il medicinale per uso veterinario «Baycox» 50 mg/ml sospensione orale per suini.

Estratto provvedimento n. 24 dell'11 febbraio 2010

Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario BAYCOX 50 mg/ml sospensione orale per suini, autorizzate con il provvedimento n. 75 del 27 aprile 2009, sono modificate come segue:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103566028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103566016;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 103566030.

Le altre disposizioni contenute nel sopracitato provvedimento n. 75/2009 mantengono la propria validità ed efficacia.

Le confezioni in commercio possono essere commercializzate fino alla scadenza.

Efficacia del decreto: dalla notificazione all'impresa interessata.

10A02941

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di integrazione della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e modifica del realtivo disciplinare di produzione

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Terradeiforti, intesa ad ottenere l'integrazione della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e modifica del relativo disciplinare di produzione";

Visto il parere della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 27 gennaio 2010, presente il rappresentante della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

Proposta Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti».

Articolo 1.
Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Enantio, Enantio riserva, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio e Pinot grigio superiore.

Articolo 2.
Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Enantio (anche riserva):
Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Casetta (anche riserva):
Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Pinot grigio (anche superiore):
Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Densità d'impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 in coltura specializzata.

Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelli già usate nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.

Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione t/ha	Titolo alcolometrico minimo naturale %/vol.
Enantio (anche riserva)	9	11,5
Casetta /anche riserva	9	11,5
Pinot grigio	14	10,0
Pinot grigio superiore	12	10,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. E' tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Caprino Veronese, in provincia di Verona e Ala e Rovereto, in provincia di Trento.

Arricchimento e colmature.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà' di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.

Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' la seguente:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione massima di vino (hl)
Enantio (anche riserva)	70	63
Casetta (anche riserva)	70	63
Pinot grigio	70	98
Pinot grigio superiore	70	84

Per le tipologie Enantio e Casetta (anche con menzione riserva) qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per le tipologie Pinot grigio e Pinot grigio superiore qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non l' 80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di maturazione:

Tipologia	Durata	Decorrenza
Enantio	10 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Enantio riserva	36 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Casetta	10 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Casetta riserva	36 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Pinot grigio	4 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Pinot grigio superiore	10 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Enantio (anche con la menzione riserva)
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 %/vol. (riserva 12,5 %/ vol.)
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l (riserva 25 g/l).

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Casetta (anche con menzione riserva)
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%/vol. (riserva 12,5%/vol.);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l (riserva 24 g/l).

Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.0%/vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio superiore
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.0%/vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.
E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Località.
E' consentito l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto (vedi allegato 1).

Annata.
Nell'etichettatura dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Vigna.
La menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, e' consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 8.
Confezionamento

Volumi nominali.
I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a 5 litri.

Tappatura e recipienti.
Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» in versione riserva e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
Per le altre tipologie e' consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.

Allegato 1
di cui all'art. 7 del disciplinare di produzione

Elenco delle unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3.

- Avio
- Mama d'Avio
- Sabbionara
- Vo' Destro
- Vo' Sinistro
- Masi d'Avio
- Borghetto all'Adige
- Dolcè
- Ossenigo
- Peri
- Ceraino
- Volargne
- Rivoli Veronese
- Canale o Incanale
- Tessari
- Zuane
- Montalto
- Gaium
- Brentino-Belluno
- Preabocco
- Brentino
- Rivalta Veronese
- Belluno Veronese

10A02931

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Grance Senesi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Siena, dalla Federazione Provinciale Codiretti di Siena, e dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - Unione Provinciale di Siena, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Grance Senesi»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Vistele risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Serre di Rapolano (Siena) il giorno 9 dicembre 2009, con la partecipazione di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 27 gennaio 2010, presente il rappresentante della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

Proposta di Disciplinare di Produzione della Donominazione di Origine Controllata dei vini "GRANCE SENESI"

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata « Grance Senesi » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Grance Senesi" Rosso, "Grance Senesi" Rosso Riserva, "Grance Senesi" Bianco, "Grance Senesi" Passito, "Grance Senesi" Vendemmia Tardiva, "Grance Senesi" Canaiolo, "Grance Senesi" Sangiovese, "Grance Senesi" Merlot, "Grance Senesi" Cabernet Sauvignon, "Grance Senesi" Malvasia Bianca lunga.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata « Grance Senesi » devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

" Grance Senesi " Rosso - " Grance Senesi " Rosso riserva:
Sangiovese : minimo 60%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

" Grance Senesi " Bianco:
Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

" Grance Senesi " Passito
Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60% .
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

" Grance Senesi " Vendemmia Tardiva:
Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

La denominazione di origine controllata Grance Senesi, seguita dalle seguenti specificazioni: "Canaiolo ", "Sangiovese ", "Merlot ", "Cabernet" Sauvignon, " Malvasia Bianca Lunga ", è riservata a vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata « Grance Senesi » comprende, in provincia di Siena, il territorio amministrativo dei seguenti Comuni:
Rapolano Terme, Murlo, Asciano, Monteroni D'Arbia.
Comune di Sovicille solo in parte, ricompresa a NORD/OVEST tra la rotatoria da dove si dipartono la Strada Grossetana e la Strada di Vitignano, per scendere in direzione SUD lungo la S.S. 223 Km. 56+400 all'incrocio per Bagnaia e Filetta per completare la delimitazione a EST seguendo il confine con i comuni di Siena e Monteronid'Arbia sino al punto di partenza rappresentato dall'incrocio sulla rotatoria da dove si dipartono la Strada Grossetana e la Strada di Vitignano, così come anche evidenziato nella pianta scala 1:25.000 del Comune di Sovicille.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

4.1 – Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Grance Senesi" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque tali da conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualità.

4.2 - Densità di Impianto
Per gli impianti e i reimpianti dei vigneti messi a dimora dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.500 (tremilacinquecento) per ettaro. Per i vigneti di preesistenti con densità inferiore ai 3.500 ceppi per ettaro, la produzione non potrà essere superiore a Kg. 3 per ceppo fermo restando le produzioni massime di uva per ettaro come indicate al successivo comma 4.6.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto
Le forme di allevamento sono quelle già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.4 –Sistemi di potatura
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta o mista.

4.5 – Irrigazione,
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 – Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva Tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
Rosso	8	11.50
Rosso Riserva	8	12.50
Bianco	9	11
Passito	9	17
Vendemmia Tardiva	9	15
Canaiolo	8	12.00
Sangiovese	8	11.50
Merlot	8	12.00
Cabernet Sauvignon	8	12.00
Malvasia bianca lunga	9	11

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Grance Senesi" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:

Anno di produzione	Produzione uva Tonn/ettaro
I e II anno vegetativo	0
III anno vegetativo	50% della produzione prevista
IV anno vegetativo	80% della produzione prevista
V anno vegetativo	100% della produzione prevista

Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo.

4.7 – Qualificazione "riserva"

La menzione "riserva", abbinata alla denominazione di origine controllata "Grance Senesi" rosso, è ammessa solo per vini provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un'età minima di 5 anni.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

5.1 – Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei Comuni di cui all'art. 3.

5.2 – Arricchimento
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato ottenuto con uve provenienti dalla zona di produzione oppure con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente.

5.3 – Elaborazioni
La tipologia "passito" deve essere ottenuta con appassimento delle uve, dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati e/o con ventilazione forzata) fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 300g/l.

La tipologia "Vendemmia Tardiva" deve essere ottenuta con uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo non inferiore al 15% vol. e che siano state vendemmiate dopo il primo giorno di ottobre.
In annate particolari la Regione Toscana, con proprio provvedimento, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può autorizzare di variare la data di cui sopra.

5.4 – Resa uva/vino e vino /ettaro
Le rese massime di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti :

Produzione massima di vino		
Tipologia	**Resa uva/vino**	**hl/ettaro**
Rosso	70%	56
Rosso Riserva	70%	56
Bianco	70%	63
Passito	35%	31.5
Vendemmia tardiva	50%	45
Canaiolo	70%	56
Sangiovese	70%	56
Merlot	70%	56
Cabernet sauvignon	70%	56
Malvasia bianca lunga	70%	63

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma:
- non l'80% per le tipologie rosso, rosso riserva, bianco, canaiolo, sangiovese, merlot, cabernet, e malvasia bianca lunga;
- non il 40% per la tipologia passito;

- non il 56% per la tipologia vendemmia tardiva;
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e può essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul territorio. Otre i detti limiti decade il diritto alla DOC per tutta la partita.

5.5 – Immissione al consumo
Per seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata per ciascuno di essi:

"Grance Senesi" Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, dal mese di gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia, a condizione che sia stato conservato per almeno 5 mesi in recipienti di legno.

"Grance Senesi" Rosso Riserva_dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia se conservato per almeno un anno in recipienti di legno.

"Grance Senesi" Passito_dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia a condizione che abbia effettuato un passaggio di almeno 12 mesi in recipienti di legno della grandezza non superiore ai 225 litri.

"Grance Senesi" Vendemmia Tardiva_nel mese di aprile dell'anno successivo a quello della vendemmia.

"Grance Senesi" Rosso_e Malvasia Bianca Lunga_dal mese di marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'Articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche :

"Grance Senesi"Rosso:
Colore : Rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore : vinoso, gradevole talvolta con sentori di frutta;
Sapore : asciutto, armonico, dotato di spiccata complessità;
Titolo Alcolimetrico volumico totale minimo : 12,00 vol;
Acidità totale minima : 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo : 18,00 g/l.

"Grance Senesi" Rosso Riserva :
Colore : Rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore : complesso, gradevole con sentori di frutta, talvolta con possibili sentori di legno e spezie;
Sapore : asciutto, armonico, giustamente tannico con buona persistenza;
Titolo Alcolimetrico volumico totale minimo : 13,5%;
Acidità totale minima : 4,50 g/l;
Estratto non riduttore minimo : 20,00 g/l.

"Grance Senesi"Bianco:
Colore : Giallo paglierino;
Odore : Delicato, fruttato;
Sapore : Secco, vivace, fresco, con buona acidità;

Titolo Alcolimetrico volumico totale minimo : 11,00%;
Acidità totale minima : 5,00 g/l;
Estratto non riduttore minimo : 16,00 g/l.

“ Grance Senesi” Passito:
Colore : Giallo oro;
Odore : armonioso con sentori di miele e frutta secca;
Sapore : Morbido, caldo con elegante dolcezza;
Titolo Alcolimetrico volumico totale minimo : 17,00% vol, di cui svolto massimo 11% vol**;**
Acidità totale minima : 4,00 g/l;
Estratto non riduttore minimo : 18,00g/l.

“*Grance Senesi” Vendemmia Tardiva:*
Colore : Giallo oro;
Odore : Delicato, persistente;
Sapore : Morbido, caldo con elegante dolcezza;
Titolo Alcolimetrico volumico totale minimo : 15% di cui svolto massimo 11% vol;
Acidità totale minima : 4,00 g/l;
Estratto non riduttore minimo : 18,00 g/l.

“Grance Senesi” Canaiolo
Colore : Rosso rubino intenso;
Odore : Caratteristico, persistente,fruttato;
Sapore : Secco, armonico, dotato di buona rotondità;
Titolo Alcolimetrico volumico totale minimo : 12.50% vol**;**
Acidità totale minima : 4,50 g/l;
Estratto non riduttore minimo : 20,00 g/l.

“Grance Senesi” Sangiovese:
Colore : Rosso rubino;
Odore : vinoso, caratteristico con eventuali note di sottobosco;
Sapore : asciutto**, caratteristco**, elegante;
Titolo Alcolimetrico volumico totale minimo : 12,5%;
Acidità totale minima : 4,50 g/l;
Estratto non riduttore minimo : 22,00 g/l.

“Grance Senesi” Merlot:
Colore : Rosso rubino intenso;
Odore :, Caratteristico, intenso;
Sapore : Secco, morbido,vellutato con sentori di frutta matura;
Titolo Alcolimetrico volumico totale minimo : 12.50 %vol**;**
Acidità totale minima : 4,50 g/l;
Estratto non riduttore minimo : 22,00g/l.

“Grance Senesi” Cabernet Sauvignon:
Colore : Rosso violaceo intenso;
Odore : **asciutto** , speziato, complesso**,** corposo, giustamente tannico**;**
Sapore : Secco, caratteristico, intenso;
Titolo Alcolimetrico volumico totale minimo : 12,50% vol;
Acidità totale minima : 4,50 g/l;
Estratto non riduttore minimo : 22.00 g/l.

<u>*"Grance Senesi" Malvasia Bianca Lunga:*</u>
Colore : giallo paglierino;
Odore : vinoso, talvolta aromatico;
Sapore : asciutto,pieno e minerale;
Titolo alcolimetrico volumico totale minimo : 11,0% vol;
Acidità totale minima : 5,00 g/l;
Estratto non riduttore minimo : 17,00 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare i limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione

7.1 - Qualificazioni
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 – Annata
Nell'etichetta dei vini a denominazione di origine controllata "Grance Senesi" è obbligatoria l' indicazione dell'annata di produzione delle uve.

7.3 – Vigna
La menzione "Vigna" seguita da relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge, per tutte le tipologie dei vini indicate dall'articolo 1.

Articolo 8
Confezionamento

8 .1 – Volumi nominali
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 (cinque) litri ad eccezione della tipologia "Grance Senesi" passito per la quale sono consentiti solo recipienti di capacità da lt.0,375 a lt.0,750.

8.2 – Tappatura e recipienti
Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo sughero raso bocca o di altro materiale consentito dalle vigenti norme.

10A02932

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte su istanza del Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»;

Ha espresso, nella riunione del 17 e 18 febbraio 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "GHEMME".

Art. 1 -Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
"Ghemme"
"Ghemme" riserva.

Art. 2 -Base ampelografica.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Nebbiolo (Spanna). E' consentito l'utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva Rara (Bonarda Novarese) da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3 -Zona di produzione delle uve.

La zona di produzione delle uve , ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia, limitatamente ai terreni circoscritti da: strada provinciale 299 della Valsesia, dal confine comunale di Ghemme in direzione Sizzano, fino a raggiungere, a nord ovest, la strada provinciale 142; a nord la strada provinciale 142; a nord est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia. Santhià/Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Sizzano; il confine comunale di Sizzano fino alla strada provinciale 299 della Valsesia.

Art. 4 -Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
-terreni: argillosi, sabbiosi, limosi , ciottolosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare.
Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
-altitudine: non inferiore a metri 220 s.l.m e non superiore ai 400 s.l.m. ;

-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve e con l'esclusione del versante nord;
-densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000.
I vecchi vigneti già iscritti all'Albo non potranno comunque produrre mediamente più di 3 Kg di uva per ceppo;
- forme di allevamento e sistemi di potatura : devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di vini "Ghemme" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti :

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Ghemme"	8,00	11,50%
"Ghemme" riserva	8,00	12,00%

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" e "Ghemme" riserva con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 7,20 per ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini "Ghemme" e "Gemme" riserva, che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo, debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00 %vol.

La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna", seguita dal relativo toponimo, purchè tale vigneto abbia un'età di impianto di almeno 5 anni.
Nelle annate favorevoli, I quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per I quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela , fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima

della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 -Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, di imbottigliamento e di affinamento, devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di: Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara;
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna. Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
"Ghemme"	70%	5.600 lt.
"Ghemme" riserva	70%	5.600 lt.

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinate in base alle rese uva t/ha di cui all’art.4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata	di cui in legno Mesi	decorrenza
"Ghemme"	34	18	1°novembre dell’anno di raccolta delle uve
"Ghemme" riserva	46	24	1°novembre dell’anno di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
I vini “Ghemme”e “Ghemme” riserva devono essere sottoposti, successivamente al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio in legno, a un periodo di affinamento in bottiglia della durata di mesi 6.
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata :
“Ghemme” 1° settembre del terzo anno successivo alla vendemmia
“Ghemme” riserva 1° settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.

5. E’ consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di “Ghemme” più giovane a “Ghemme” più vecchio o viceversa. Tale pratica deve essere eseguita una sola volta.

5. Per i vini “Ghemme” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistono le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Colline Novaresi” rosso e “Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna).

6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" con la specificazione “Nebbiolo” (“Spanna”) o “Rosso”, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.

Art. 6. Caratteristiche al consumo.

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino anche con riflessi granata;
odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
"Ghemme" con indicazione di "vigna": 12,00% Vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Ghemme "riserva", nell'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granata;
odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% Vol;
"Ghemme" riserva con indicazione di "vigna": 12,50% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Art. 7 -Etichettatura designazione e presentazione.

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" del presente disciplinare è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da "riserva", ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, toponimi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Nella designazione dei vini "Ghemme", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
-coloro che, nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" la menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita
5. Nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 -Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Ghemme" per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale , di vetro scuro, munite di tappo di sughero raso bocca.
2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

10A03003

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale dell'istituto «Vittoria International School» di Torino.

Con decreto del direttore generale 25 febbraio 2010 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

«Vittoria International School» di Torino, Italia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

10A02955

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma dell'abilitazione della Società OCE S.r.l., in Palestrina, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità» a seguito di cambio di sede.

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 870 del 3 febbraio 2010, alla società OCE S.r.l. con sede nel comune di Palestrina (Roma), via P. Nenni n. 32 è stata confermata l'abilitazione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003. Tale conferma è stata decretata in conseguenza dell'avvenuto cambio di sede operato dalla società dai locali siti in Roma, via Ancona n. 21 ai locali siti nel comune di Palestrina (Roma) via P. Nenni n. 32.

10A02938

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «C.I.S. - Cooperativa Imprese e Servizi a r.l.», in Fiume Veneto.

Con deliberazione n. 306 del 25 febbraio 2010 la Giunta regionale ha nominato il dott. Fernando Padelletti. con studio in Pordenone, via Brusafiera n. 12, liquidatore della cooperativa «C.I.S. - Cooperativa Imprese e Servizi a r.l.» in liquidazione, con sede in Fiume Veneto, in sostituzione del sig. Gianmario Bonivento.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A02954

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Stornara

La giunta della regione Puglia con atto n. 287 del 9 febbraio 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva la variante al P.R.G del comune di Stornara adottata con deliberazione di C C. n. 01 del 28 febbraio 2009.

10A03004

Comunicato relativo al piano regolatore regionale del comune di Monteroni di Lecce

La giunta della regione Puglia con atto n. 404 del 16 febbraio 2010 (esecutivo a norma di legge), ha rettificato in autotutela, le determinazioni assunte con precedente delibera di giunta regionale n. 1187 del 13 luglio 2009 in ordine alla variante al P.R.G. in oggetto del comune di Monteroni di Lecce, con riferimento esclusivo e puntuale all'art. 2.15 - secondo comma - delle NTA, nei termini di cui alla delibera di CC n. 39 del 7 marzo 2007 ed al parere CUR n. 23 del 15 maggio 2008, già fatti propri dalla giunta regionale con delibera n. 1486 del 1° agosto 2008.

10A03005

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Isole Tremiti

La giunta della regione Puglia con atto n. 397 del 16 febbraio 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. del comune di Isole Tremiti adottata con delibera di C.C. n. 33 del 12 agosto 2005 e con delibera di C.C. n. 12 del 19 giugno 2009 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cuialla delibera di giunta regionale n.733 del 5 maggio 2009 nei termini di cui all'avvenuto adeguamento comunale.

10A03006

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione, sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Pavia:

Per cessata attività:

1. Impresa PRO - TIMES S.r.l. - sede via Montebello 28, Voghera (Pavia) - Marchio 276PV;
2. Impresa Oro Giovane di Bernuzzi Nelly & C. S.a.s. - sede via Morononi 15, Mede (Pavia) - Marchio 205PV;
3. Impresa GOLD DREAMS di Lugli Sauro e Chiesa Massimo S.n.c. - sede corso Vittorio Veneto 14, Mede (Pavia) - Marchio 225PV;
4. Impresa C.L.C. di Chierici Aristide e Cordara Giancarlo S.n.c. - sede via Cesare Arrigo 33. Mede (Pavia) - Marchio 67PV;
5. Impresa Carlin & Corradini di Carlin Sergio & C. S.n.c. - sede via Matteotti 71, Mede (Pavia) - Marchio 167PV;
6. Impresa Jenny Gioielli di Gargiulo Salvatore - sede via Mazzini 49/1, Mede (Pavia) - Marchio 265PV;

Decadute per mancato rinnovo:

1. Impresa Garberi Gioielli di Garbai Silvia & C. S.n.c. - sede via Bialetti 1, Mede (Pavia) - Marchio 180PV;
2. Impresa Zanoli Francesco - sede via San Marino 2/ter, Pieve Albignola (Pavia) - Marchio 165PV.

I punzoni in dotazione alle imprese che hanno cessato l'attività sono stati deformati.

10A02940

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Adozione del Piano di gestione del distretto idrografico «Appennino Settentrionale»

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si rende noto che con deliberazione n. 206 del 24 febbraio 2010 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 e integrato dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico non già rappresentate nel medesimo Comitato, ha adottato il Piano di gestione del distretto idrografico «Appennino Settentrionale». Il Piano di gestione è costituito dai seguenti documenti:

relazione di piano;

schede di sintesi di sub-unità;

tavole cartografiche.

elaborati:

1. quadro sinottico delle relazioni esistenti tra pianificazioni di tutela e di ambito;
2. caratterizzazione dei corpi idrici superficiali. Contributi delle regioni;
3. registro aree protette;
4. reti di monitoraggio attive nel distretto fino al 2009;
5. analisi economica del piano di gestione;
6. sintesi del programma di misure;
7. sintesi delle misure di base (punti da 7.1 a 7.12 All. 7);
8. repertorio piani e programmi;
9. elenco osservazioni;
10. elenco eventi;
11. sito web distretto.

Il Piano di gestione è corredato dal rapporto ambientale, redatto nell'ambito della procedura di VAS, che costituisce parte integrante dello stesso. Al rapporto ambientale risultano allegate le tavole cartografiche relative al distretto, la sintesi non tecnica e i seguenti documenti:

Allegato 1 (Repertorio di piani e programmi);

Allegato 2 (Localizzazione per sub-unità, bacino, corpo idrico delle misure piano organizzate per sub ambito);

Allegato 3 (Elenco delle aree protette);

Allegato 4 (Distribuzione delle misure nelle aree protette);

Allegato 5 (Matrici del rapporto ambientale).

Il Piano di gestione del distretto idrografico «Appennino Settentrionale» costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e ha valore di piano territoriale di settore. Il Piano di gestione costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.

Il Piano di gestione è pubblicato sul sito web del distretto idrografico http://www.appenninosettentrionale.it nonché sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella parte dedicata all'attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 152/2006, si comunica inoltre che il Piano di gestione è disponibile, in formato cartaceo e digitale, presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Arno - via dei Servi, n. 15 - 50122 Firenze, unitamente a tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria, e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma.

Il Piano di gestione, nel solo formato digitale, risulta altresì depositato presso gli uffici delle regioni del distretto, ai seguenti indirizzi:

regione Emilia-Romagna, servizio tutela e risanamento risorsa acqua, via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna;

regione Lazio, dipartimento territorio, conservazione natura e osservatorio regionale per l'ambiente, viale del Tintoretto n. 432 - 00142 Roma;

regione Liguria, dipartimento ambiente, settore assetto del territorio, via d'Annunzio 111 - 16121 Genova;

regione Marche, servizio ambiente e paesaggio, tutela delle risorse ambientali, via Tiziano 44 - 60125 Ancona;

regione Piemonte, direzione generale ambiente, via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino;

regione Toscana, politiche territoriali e ambientali, tutela delle acque interne e del mare, via di Novoli 26 - 50127 Firenze;

regione Umbria, direzione ambiente, territorio e infrastrutture, struttura risorse idriche e rischio idraulico, Piazza Partigiani 1 - 06121 Perugia.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono gli effetti della deliberazione del comitato istituzionale n. 206 del 24 febbraio 2010.

Si comunica, infine, che ai sensi dell'art. 3 della sopra citata deliberazione di comitato istituzionale, il piano di gestione sarà riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE. L'Autorità di bacino del fiume Arno comunque provvederà, in collaborazione con le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico per quanto di loro competenza, a coordinare l'integrazione degli elaborati del piano di gestione, per adeguare i medesimi alle prescrizioni contenute nel parere di VAS nonché per adempiere alle ulteriori disposizioni della direttiva 2000/60/CE, che risultino riferite ai contenuti del Piano di gestione.

Il processo di integrazione e aggiornamento del piano di gestione alle prescrizioni contenute nel parere di VAS dovrà avvenire nei modi e nei tempi dallo stesso previsti. Gli approfondimenti richiesti saranno pubblicati sul sito web del distretto http://www.appenninosettentrionale.it, via via che saranno ultimati e costituiranno parte integrante del piano di gestione.

10A03007

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-063) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.